



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BILANCIO
SERVIZIO II

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE INDICAZIONI PER LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 2XMILLE

Si pubblicano le indicazioni relative all'adempimento dell'obbligo di rendicontazione cui sono tenuti tutti i soggetti beneficiari del contributo 2 per mille.

OBBLIGO GENERALE DI RENDICONTAZIONE

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 del d.P.C.M 16 aprile 2021 e 16 del d.P.C.M. 23 luglio 2020, tutti i soggetti beneficiari del contributo del 2 per mille, indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito, entro 12 mesi dalla percezione delle somme, hanno l'obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa al fine di dimostrare l'utilizzo delle risorse ricevute.

La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi o i progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.

Ai fini della rendicontazione è necessario utilizzare esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (all. 1).

Possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo. Il rendiconto e la relazione devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale ed essere messi a disposizione del Ministero qualora ne faccia richiesta.

Qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 del d.P.C.M 16 aprile 2021 e 17, comma 1, lettera c) del d.P.C.M. 23 luglio 2020, il Ministero provvede al recupero del contributo.

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

In generale, ogni spesa riportata nel rendiconto, per essere ammissibile, deve essere pertinente alle attività statutarie svolte dall'ente e coerente con le finalità previste dal DPCM 16 aprile. Deve essere inoltre:

- **Effettiva:** tutte le spese devono essere realmente pagate (con l'eccezione degli eventuali importi inseriti nella sezione "accantonamento");

- **Comprovabile:** ogni singola spesa inserita nel rendiconto deve essere comprovata dal relativo giustificativo (es. fatture, buste paga, ricevute, ecc.), o da documenti contabili di valore probatorio equivalente inerenti alla specifica natura della spesa (es. copia dei bonifici);
- **Tracciabile:** l'avvenuto pagamento di ciascuna spesa deve essere comprovato da documentazione idonea a garantirne la tracciabilità, pertanto i pagamenti effettuati attraverso bonifico, carta di debito/credito o assegno, dovranno essere accompagnati da contabili bancarie riconducibili all'ente e alla spesa sostenuta e, ove necessario, anche da copia dell'estratto conto cartaceo o elettronico. L'uso del contante è ammesso nei limiti previsti della normativa vigente;
- **Contabilizzata:** la spesa, per essere ammissibile, deve aver dato luogo a adeguate registrazioni nella contabilità del soggetto beneficiario;
- **Legittima:** la spesa deve essere conforme alla normativa in materia di due per mille dettata dal combinato disposto di cui ai d.P.C.M 16 aprile 2021 e 23 luglio 2020.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del d.P.C.M. 16 aprile 2021 e dell'art. 16, comma 4, del d.P.C.M. 23 luglio 2020, non è consentito utilizzare il contributo derivante dal due per mille per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del due per mille.

ACCANTONAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del d.P.C.M. 16 aprile 2021 e dell'art. 16, comma 1 lett. e), del d.P.C.M. 23 luglio 2020, per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, i soggetti beneficiari del contributo possono accantonare parte dell'importo percepito, fermo restando l'obbligo di indicare nella relazione descrittiva le finalità dell'accantonamento e la destinazione specifica delle somme. È obbligatorio in tali casi spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendicontazione opportunamente compilato entro 12 mesi dall'utilizzo del contributo (all. 2).

OBBLIGO DI TRASMISSIONE

Fermo restando l'obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere e conservare il rendiconto e la relazione illustrativa, i soggetti che hanno percepito somme pari o superiori a 20 mila euro sono altresì tenuti alla trasmissione dei citati documenti.

Il rendiconto deve essere compilato nel rispetto del modello predisposto e pubblicato da questo Ministero e successivamente stampato, firmato dal legale rappresentante e corredato dalla relazione illustrativa e dalla copia del documento di identità del legale rappresentante. Ai fini del controllo amministrativo-contabile, per ciascuna spesa riportata nel modulo di rendicontazione dovranno altresì essere inviati i giustificativi di spesa e i documenti comprovanti i relativi pagamenti.

L'intera documentazione dovrà essere trasmessa nei 30 giorni successivi al compimento dei 12 mesi dalla riscossione dell'importo al Ministero della cultura – Direzione Generale bilancio mediante invio all'indirizzo duepermille@cultura.gov.it

Qualora i soggetti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 del d.P.C.M. 16 aprile 2021 e 17, comma, 1 lettera d) del d.P.C.M. 23 luglio 2020, il Ministero provvede al recupero del contributo.

ULTERIORI CAUSE DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI EROGATI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del d.P.C.M. 16 aprile 2021 e 17 del d.P.C.M. 23 luglio 2020, il Ministero della cultura provvede al recupero del contributo anche nei seguenti casi:

- qualora l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione;
- qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
- qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 d.P.C.M. 16 aprile 2021 e 16, comma 5, del d.P.C.M. 23 luglio 2020, i beneficiari che hanno percepito un contributo pari o superiore ad euro 20 mila hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 2, del d.P.C.M. 23 luglio

2020, gli importi percepiti e il rendiconto dandone comunicazione nei successivi 7 giorni al Ministero con indicazione del link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.

OBBLIGO DI TRASPARENZA

Si fa presente che l'importo ricevuto, come contributo del 2 per mille, concorre alla formazione della soglia dei 10.000 Euro prevista dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, come modificata dal D.L. n.34/2019.

Pertanto, le associazioni beneficiarie entro il 30 giugno di ogni anno sono tenute a pubblicare nei propri siti web le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente.

All. 1 – Modulo rendicontazione

All. 2 – Modulo accantonamento

II DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo D'Angeli)